



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

La ricorrente ha chiesto che il Tribunale

CONCLUSIONI

“verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, di:

- dichiarare aperta con sentenza ex art. 270, 1° comma, C.C.I.I. la procedura di liquidazione controllata;*
- ritenuta la finalità di riduzione dei costi, nominare quale liquidatore già nominata Gestore della Crisi;*



- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dichiarare improcedibile la procedura esecutiva mobiliare presso terzi del Tribunale di Monza promossa da _____ di pignoramento del quinto dello stipendio percepito dal datore di lavoro
- stabilire idonea pubblicità alla sentenza;
- determinare in € 1.400,00 mensile l'importo dello stipendio percepito dalla ricorrente da non ricomprendere nella liquidazione, in quanto necessario al mantenimento suo e del suo nucleo familiare, assegnando alla procedura il residuo della retribuzione mensile percepita, nonché l'intera tredicesima e quattordicesima;
- dichiarare sottratti dalla liquidazione i beni mobili della debitrice rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;
- sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, 2° e 3° comma cod. civ.;
- ammettere in prededuzione i compensi spettanti all'OCC e al nominando liquidatore per l'assistenza nella procedura di liquidazione nella misura che sarà liquidata dal Giudice secondo i parametri di legge

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.11.2024 _____ ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di versare in una situazione di sovraindebitamento le cui cause erano da rinvenirsi "nei gravosi oneri ed obblighi derivanti dal contratto di affiliazione commerciale sottoscritto in data 30.7.2012 con _____ per la gestione in forma individuale di un'attività commerciale di vendita di abbigliamento e di accessori per bambini denominata _____ presso il negozio condotto in locazione sito in _____ che l'avevano costretta a chiedere un finanziamento alla banca e ad "omettere il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali" (attività imprenditoriale cessata nel 2017 con cancellazione della ditta in data 21.12.2021). Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, _____, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica,



patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha attestato ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII *“che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

A seguito del decreto del 26.11.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore integrazione alla Relazione particolareggiata.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di _____ ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità. Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore



documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il _____ anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 26.11.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale (in particolare ha prodotto le dichiarazioni reddituali del coniuge).

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

Sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

La debitrice, coniugata e con due figli non economicamente autosufficienti, è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato della società _____ e percepisce un reddito annuo netto di circa € 22.126,00; è pertanto esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe, come sopra esposto, la causa nella precedente attività imprenditoriale svolta dalla _____

A fronte dell'attivo costituito dai soli redditi su indicati (avendo dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria del ricorrente pari a complessivi € 180.699,34 (di cui € 116.011,46 nei confronti di _____ e i restanti € 64.687,88 nei confronti di _____ a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione della presente procedura pari a complessivi € 3.050,00 quale saldo del compenso dell'OCC a cui deve aggiungersi il compenso del nominando liquidatore.

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dalla _____ dapprima in complessivi € 2.600,00 mensili (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) e poi in circa € _____



2.400,00 mensili (v. doc. 21 allegato al ricorso) spesa che dovrà essere ripartita con il coniuge in proporzione ai rispetti vi redditi.

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

L'apprensione del *surplus* inizierà dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore

*

Piano proposto

Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria in cui deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio fatta esclusione solamente di quanto escluso dal giudice dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore.

Sul pignoramento del quinto dello stipendio

Deve essere dichiarata la non opponibilità alla procedura della procedura esecutiva mobiliare con pignoramento del quinto dello stipendio percepito dalla la ricorrente dal terzo pignorato trattandosi da un lato di credito futuro e considerata, dall'altro, la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della *par condicio creditorum* e la necessità, oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCII come richiamati dall'art. 270 comma 5 CCII, di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

Pertanto a far data dall'apertura della liquidazione controllata devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* e tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e/o cessioni volontarie gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e, conseguentemente, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente risulteranno inefficaci nei confronti della procedura.

Alla luce di quanto precede, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni e pertanto sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269



CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente con conferma quale liquidatore del Gestore della crisi già nominato.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

*
P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura

3) **nomina** liquidatore

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 e 151 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **autorizza** il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

7) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato e per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 29/01/2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

